



CITTÀ DI IMPERIA

Settore 9 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Sicurezza e Controllo del Territorio – Videosorveglianza e Viabilità

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 252 DEL 15/07/2026

OGGETTO: A.N.A. - FESTA DI S. ANNA - CAPPELLETTA DEL ROSSO

- Premesso che il giorno 26 luglio 2026 avrà luogo in via **Cappelletta del Rosso**, nei pressi della Chiesa, la tradizionale festa in onore di S. Anna.
- Vista la richiesta del Sig. Augusto Ferrari, in qualità di capo gruppo A.N.A., Associazione Nazionale Alpini, sezione di Imperia, organizzatore dell'evento, pervenuta in data 09 luglio 2026 (prot. 55640).
- Considerato che, per consentire lo svolgimento di quanto in premessa indicato, si rende necessario istituire un senso unico di circolazione dei veicoli sul tratto di bretella di Via Diano Calderina che collega con la Cappelletta del Rosso fino all'intersezione con strada Belvedere, nonché vietare la sosta dei veicoli in prossimità della Chiesa.
- Ravvisata la necessità di provvedere a quanto suddetto.
- Visto il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285, "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".
- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.

ORDINA

Nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 23:00 del giorno 26 luglio 2026

VIA DIANO CALDERINA

- 1) Sulla bretella lato mare di Via Diano Calderina che collega il ramo principale della via con la Cappelletta del Rosso viene istituito, per la durata della manifestazione in premessa indicata, il senso unico di circolazione con direttrice di marcia monte – mare.
- 2) Nel tratto di strada in prossimità della Cappelletta del Rosso divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli inerenti la manifestazione.

VIA CAPPELLETTA DEL ROSSO

- 3) Tra la chiesa di S. Anna e Via Privata Daffieno senso unico di circolazione con direttrice di marcia monti mare.

AVVERTE

- Che l'efficacia del presente provvedimento è vincolata al possesso di tutte le autorizzazioni degli Enti competenti ed il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Che la presente Ordinanza, da pubblicarsi all'Albo Pretorio, sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale. **I segnali indicanti divieto di sosta, dovranno essere collocati non meno di quarantotto ore prima della decorrenza sopra indicata a cura del comitato organizzatore, dandone comunicazione al Comando Polizia Municipale in forma scritta o supporto elettronico. Al termine della manifestazione il Comitato organizzatore dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e della viabilità.**
- Che il Comando della Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

- Che entro sessanta giorni è possibile esperire ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, 3° comma, del N.C.d.S., in merito all'apposizione della segnaletica e alla natura del segnale collocato o in alternativa al ricorso giurisdizionale ed entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Municipale e Sicurezza Urbana

IL DIRIGENTE
Settore 9 - Polizia

Dott.

Il presente documento è stato firmato digitalmente da:

Paris Marco in data 15/07/2026